

(N. 1145-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1390)*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 giugno 1956*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 novembre 1956 (V. Stampato n. 1390-B)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(ERMINI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 NOVEMBRE 1956

Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonchè di abilitazione nelle discipline statistiche.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove nelle sedi universitarie dove hanno conseguito la laurea.

Art. 2.

Le Commissioni degli esami di cui al precedente articolo 1 sono composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo in numero da stabilirsi per ciascun tipo di esami dal regolamento di cui al successivo articolo 3.

Faranno parte altresì delle Commissioni i rappresentanti degli ordini professionali su terne proposte dal competente ordine professionale locale o viciniore, il quale designerà anche terne per la scelta di membri supplenti.

Art. 3.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'articolo 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente articolo 1, sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6.000 e a lire 3.000.

La tassa di lire 250 per le opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1.000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'università o istituto, previste dall'articolo 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

Art. 5.

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso di lire 3.000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci.

Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su docenti che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso di cui al precedente comma, sarà corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore.

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato sarà corrisposto, oltre il compenso previsto dal precedente comma, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il compenso di cui al primo comma del presente articolo è elevato a lire 5.000 per i commissari che non percepiscono indennità di missione.

Art. 6.

La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora otten-

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su persone che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso di cui al precedente comma, sarà corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'articolo 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è elevata a lire 3.000.

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

La disposizione di cui all'articolo 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

Art. 8.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno ottenere la abilitazione definitiva comprovando, mediante la presentazione di documenti idonei, di avere esercitato e di esercitare la professione per cui otterranno l'abilitazione provvisoria e di essere regolarmente iscritti all'albo professionale corrispondente.

Apposite Commissioni accerteranno l'effettivo idoneo esercizio della professione da parte di ciascun candidato.

Agli abilitati provvisori per cui le Commissioni avranno espresso giudizio favorevole, il Ministero rilascerà il diploma di abilitazione

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

Identico.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali indicati nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

Art. 8.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9.000 a favore dell'Erario e di una tassa di lire 10.000 a favore delle Opere universitarie.

Avverso il giudizio sfavorevole delle Commissioni locali è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione che deciderà su conforme parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui verrà aggregato un rappresentante designato dall'Ordine professionale nazionale interessato.

Art. 9.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali l'Università od Istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.

Ciascuna Commissione è divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali.

La Commissione plenaria è presieduta da un magistrato d'Appello appartenente alla Corte d'appello della stessa città ove ha sede l'Ateneo o, in mancanza, di sede viciniore.

Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo della Università od Istituto superiore appartenente alla Facoltà che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica Amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente ordine professionale locale.

Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai componenti le Commissioni sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 9.

Identico.

Identico.

La Commissione plenaria è presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o in pensione; ne fa parte un magistrato d'appello nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo o in pensione appartenente alla Facoltà universitaria che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica Amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente ordine professionale locale.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni.

Allo scadere di tre anni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al precedente comma si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8.

Art. 10.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'articolo 4 e al terzo comma dell'articolo 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Identico.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.